



DECRETO DIRIGENZIALE N. 118/DA del 13 MAR 2024

Oggetto: Contenzioso Mauro Demetrio/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giacomo Ingrao

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 2214/20 tra le parti Mauro Demetrio /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 160/24 dell'1/02/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.100,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 704,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 969,83 da distrarsi all'avv. Giacomo Ingrao, come da conteggio inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 2.069,83

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2.069,83 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 160/24 dell'1/02/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.100,00 in favore di Mauro Demetrio nato a Reggio Calabria il 22/08/47 c.f. MRADTR47M22H224E tramite bonifico sul c/c IBAN IT07L 03069 16520 100000 012364 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 969,83 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giacomo Ingrao nato a Messina il 21/05/69 c.f. NGRGCM69E21F158R tramite bonifico sul c/c IBAN IT85P 03069 16520 100000 018814 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 371111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il giudice di Pace di Messina in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n2214\2020 .Aff. Cont.

TRA

Mauro Demetrio cod. fisc. MRADTR47M22H224E nato a Reggio Calabria il 22\08\1947 ,elettivamente domiciliato in Messina Via F.Crispi n 8 c\o lo studio dell'avv Giacomo Ingrao dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio PEC avvgiacomoingrao@puntopec.it

Attore

CONTRO

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del suo Presidente pro tempore, PI 01962420830 con sede in Messina in C.da Scoppo in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Vinci del Foro di Siracusa Pec.: eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it

Convenuto



Oggetto: Risarcimento danni

Conclusioni dei procuratori delle parti: insistono nelle proprie richieste riportandosi agli atti e verbali di causa

Udienza di discussione: 10\01\2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25/06/2020, Mauro Demetrio conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in euro 2.696,07 oltre rivalutazione, riportati dalla propria autovettura Lancia Y TG FK186MV in occasione del sinistro verificatosi il giorno 07\05\2019 intorno alle ore 09,20 lungo l'autostrada A\20 ME-PA al km 43 nel Comune di Barcellona P.G.

Premetteva l'istante che mentre la signora Mauro Laura percorreva il suddetto tratto autostradale alla guida del veicolo sopra indicato, era andata ad impattare con la parte anteriore sinistra della autovettura contro un cane di media taglia che, improvvisamente sbucando dal guard rail alla sua destra, attraversava la sede autostradale da valle verso monte.

Arrestata la marcia nella corsia di emergenza, la signora Mauro, scesa dall'abitacolo non scorgeva la presenza dell'animale. Frattanto, era giunto sul posto personale del consorzio convenuto che invitava la signora Mauro a riprendere la marcia per poi fermarsi ai caselli di Barcellona P.G. Ivi la conducente dell'autovettura veniva raggiunta da una pattuglia della polizia stradale, che nel redigere il rapporto accertava la presenza di peli di animale sul paraurti dell'auto.

Si costituiva in giudizio il convenuto e contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.



Ammessi i mezzi istruttori, escussi i testi, venivano precisate le conclusioni indi la causa veniva definita per la precisazione delle conclusioni e discussione.

A seguito di cessazione dell'attività lavorativa del giudice designato dott.ssa Montera il procedimento veniva assegnato a questo decidente che lo introitava in decisione all'udienza del 10\01\2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze istruttorie sono emersi elementi diretti a dimostrare la responsabilità del consorzio convenuto nel sinistro per cui è causa; la fattispecie va sussunta entro l'alveo di applicazione dell'art. 2051 c.c., che fonda la responsabilità oggettiva del custode per i danni cagionati dalla res in custodia.

Nel caso di specie l'attore ha dimostrato la fondatezza della domanda, avendo provato il fatto storico e l'inevitabilità dell'impatto del proprio veicolo contro il cane che attraversava improvvisamente la carreggiata; tenuto conto della tipologia di strada in cui si è verificato il sinistro, avvenuto in un tratto autostradale, mentre procedeva la conducente ad una velocità moderata, avendo provveduto a sporgere denuncia alla polizia stradale .

I giudici di legittimità con recente Ordinanza n. 9610 del 24/03/2022 pronunciandosi nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, ha affermato la necessità che venga fornita prova dalla società di gestione autostradale, positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.

Il disposto normativo di cui all'art 2051 cc prevede una peculiarità in tema di riparto dell'onere della prova, in quanto al danneggiato compete provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il



convenuto dovrà dimostrare l'insorgenza di un fattore esterno alla propria

sfera soggettiva, sia esso un comportamento incauto od imprudente del terzo, oppure una circostanza eccezionale o straordinaria, non prevedibile o sanabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno. Orbene, dalle risultanze processuali non è emerso che la conducente Laura Mauro avesse assunto in quella circostanza un comportamento incauto o non diligente, quest'ultima infatti procedeva in autostrada a velocità moderata e, nonostante avesse tentato di evitare l'impatto è andata a collidere contro un cane di media taglia che attraversava improvvisamente la sede autostradale. Orbene, il danneggiato ha dimostrato che il sinistro si è verificato in autostrada a causa della collisione con un animale, mentre l'ente che gestiva l'autostrada doveva dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di custodia e manutenzione sicché l'ingresso dell'animale imprevedibile ed inevitabile, costituisce il caso fortuito. Dalla documentazione fotografica versata in atti dal convenuto, riprodotte lo stato dei luoghi, non risulta visibile alcuna rete di recinzione di separazione dalla campagna attigua alla sede stradale di guisa da impedire l'eventuale attraversamento di animali. Giova osservare che alla luce della costante giurisprudenza operante sul punto che non sussiste la responsabilità del gestore Autostrade per il sinistro causato dalla presenza di un cane nel caso in cui risulti che il gestore abbia adempiuto ai propri obblighi di custodia e manutenzione, risultando il tratto di strada interessato garantito da tutte le misure di prevenzione necessarie, di talché la presenza dell'animale costituisce un caso fortuito che esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. Tribunale Nola



composta da una serie di strade che per loro natura e per le loro caratteristiche, devono poter garantire efficientemente un percorso in piena sicurezza. La società che ha la concessione dell'autostrada ha una responsabilità oggettiva: la norma che disciplina questa forma di responsabilità, che prescinde da colpa o dolo, è appunto l'articolo 2051 c.c., già citato; la pericolosità costituita da eventuali animali randagi o selvatici, in un contesto nel quale le auto possono viaggiare a velocità elevata, rende obbligatoria una vigilanza superiore al normale. Il consorzio avrebbe potuto evitare il risarcimento solo se avesse dimostrato che la presenza dell'animale sulla carreggiata autostradale fosse dovuta ad un caso fortuito ed imprevedibile del tipo la rottura della recinzione prescritta dall'art. 2 del D.Lgs 285/92 impossibile da riparare subito o, l'abbandono dell'animale da parte di terzi. Invero, nel caso in esame non è stata dimostrata la presenza di una recinzione integra sui luoghi teatro del sinistro, non potendosi considerare tale il guard rail; pertanto si ritiene configurabile la responsabilità da omessa custodia a carico del concessionario gestore di autostrada subendo il veicolo danni in virtù della collisione con il cane .Nel caso di specie gli agenti della Polizia Stradale hanno raccolto la denuncia della signora Mauro, accertando la a destra della carreggiata la presenza di n.2 varchi nella rete metallica di recinzione con alcuni metri di rete mancante, nonché la presenza di peli di animale sulla parte incidentata del veicolo.



Pertanto la domanda va accolta e dà diritto al risarcimento del danno che alla luce della documentazione versata in atti, va liquidato in via equitativa nella somma di euro 1.100,00 iva inclusa oltre interessi legali dalla comunicazione del presente provvedimento al soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa sulla domanda proposta da Demetrio Mauro nei confronti del Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentane pro tempore così provvede:

Dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentane pro tempore.

Condanna il Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentane pro tempore a corrispondere a Demetrio Mauro a titolo di risarcimento la somma complessiva di euro 1.100,00 iva inclusa oltre interessi legali dalla comunicazione del presente provvedimento al soddisfo.

Condanna altresì il convenuto alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi 704,00 euro di cui euro 125,00 per spese vive, euro 579,00 per compensi oltre iva e c.p.a. e spese generali che vanno distratte in favore dell'avv. Giacomo Ingrao procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.

Così deciso in Messina il 01.02.2024

Il Giudice di Pace
dott.ssa Rosa Aricò



Avv Giacomo Ingrao
Via Francesco Crispi n. 8
98121 - MESSINA
p.iva 01908970831
c.f. NGRGCM69E21F158R

Messina li, 1,3,2024

Egr./a - Spett.le
Mauro Demetrio
Via Conca D'Oro Annunziata
Messina

C.F.: MRADTR47M22H224E
P.IVA:

avviso parcella

Oggetto: Causa
Mauro / Consorzio
La ritenuta di acconto sarà versata dal Consorzio Autostrade

Rimborso spese (non imponibile)	€	125,00
Onorario	€	665,85
C.P.A. 4% su Onorario	€	26,63
Imponibile	€	692,48
IVA 22%	€	152,35
Totale fattura	€	969,83
Ritenuta d'acconto 20%	€	133,17
Totale a favore	€	836,66

Il pagamento del superiore importo può avvenire con bonifico sul mio conto
IBAN IT85P0306916520100000018814

Beneficiario: MAURO DEMETRIO

IBAN: IT07 L030 6916 5201 0000 0012 364

INTESA SANPAOLO SPA